



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (39)

Autorizzazione di raccordo

Aggiornata al 07.10.2009 – **ritirata a partire dal 1.1.2017**

Domanda:

- a) Chi può ottenere un'autorizzazione di raccordo secondo l'art. 15 OIBT?
- b) Quali lavori possono essere eseguiti con un'autorizzazione di raccordo secondo l'art. 15 OIBT?
- c) Quali sono gli obblighi del titolare di un'autorizzazione di raccordo secondo l'art. 15 OIBT?
- d) Come viene controllato il titolare di un'autorizzazione di raccordo secondo l'art. 15 OIBT?

Risposta:

- a) L'autorizzazione è concessa a un'impresa che affida l'esecuzione dei lavori a propri dipendenti, i quali soddisfano le condizioni poste agli elettricisti di fabbrica. In particolare tali persone devono essere in possesso di un attestato federale di capacità di montatore elettricista e dimostrare inoltre di avere un'esperienza pratica di almeno tre anni nel settore degli impianti elettrici sotto la sorveglianza di una persona competente.

In casi speciali, l'ESTI può rilasciare autorizzazioni di raccordo a imprese che non soddisfano pienamente le condizioni richieste per l'autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che i dipendenti impiegati per svolgere i lavori superino un esame organizzato dall'Ispettorato.

A questo scopo l'ESTI ha emanato un regolamento d'esame consultabile su Internet (www.esti.admin.ch > Documentazione > OIBT, in tedesco e in francese). Il regolamento disciplina tra l'altro le condizioni di ammissione all'esame, le materie d'esame, nonché l'organizzazione, la valutazione e la ripetizione dell'esame. È ammesso all'esame chi è in possesso di un attestato federale di capacità in una professione tecnica oppure di una formazione equivalente e può provare di avere un'esperienza professionale di almeno un anno nel settore tecnico in questione nonché di avere seguito almeno 30 ore di lezione presso un ente di formazione qualificato nelle seguenti materie: fondamenti di elettrotecnica, conoscenze di base della legislazione sull'elettricità, prescrizioni per gli impianti, aspetti relativi alla sicurezza e metrologia. Nel regolamento d'esame, per professioni tecniche si intendono ad esempio quelle di elettricista, informatico, meccanico di macchine agricole, elettronico multimediale o polimeccanico. Non sono invece considerate professioni tecniche ad esempio il panettiere, il macellaio o il falegname.

- b) L'autorizzazione di raccordo concede il diritto di raccordare e sostituire solamente materiali elettrici fissi allacciati stabilmente (ad es. fonti luminose, elettrodomestici, ecc.). I lavori di raccordo a questi materiali possono essere eseguiti solo dai titolari di un'autorizzazione generale d'installazione per persone fisiche (art. 7 OIBT) o per imprese (art. 9 OIBT).

Ufficio federale dell'energia UFE
Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen
Indirizzo postale: CH-3003 Berna
Tel. +41 31 322 56 11, Fax +41 31 323 25 00
contact@bfe.admin.ch
www.bfe.admin.ch



L'autorizzazione di raccordo è rilasciata a tempo indeterminato, non è trasferibile ed è valida in tutta la Svizzera. Se la persona menzionata nell'autorizzazione lascia l'impresa, l'autorizzazione di raccordo non è più valida per quest'impresa.

- c) Dopo l'esecuzione di ogni lavoro, la persona menzionata nell'autorizzazione di raccordo deve effettuare e documentare un controllo finale. I protocolli firmati devono essere conservati all'attenzione degli organi di controllo. Inoltre, la persona menzionata nell'autorizzazione deve tenere un elenco dei lavori eseguiti. Su richiesta, l'ESTI, Unità operativa Ispezioni, mette a disposizione delle schede di lavoro utili per la redazione dei protocolli relativi ai controlli finali, che nel contempo possono servire per l'elenco dei lavori eseguiti.
- d) L'OIBT sancisce che gli impianti elettrici costruiti, modificati o riparati dal titolare di un'autorizzazione di raccordo vengono controllati ogni cinque anni (punto 1 lett. b punto 4 dell'allegato all'OIBT). Il titolare dell'autorizzazione può designare l'organo di controllo, scegliendo tra l'ESTI e un servizio d'ispezione accreditato (art. 32 cpv. 3 OIBT). Il controllo si basa sull'elenco dei lavori eseguiti tenuto dal titolare dell'autorizzazione. L'organo preposto ai controlli stabilisce la loro portata. Di norma si effettua un controllo a campione di alcuni lavori. L'organo di controllo verifica l'elenco dei lavori eseguiti e redige un rapporto d'ispezione e un rapporto di sicurezza all'attenzione del titolare dell'autorizzazione. Quest'ultimo deve anche indicare nel suo elenco se nell'arco di cinque anni non ha più eseguito lavori d'installazione. L'organo di controllo attesta nel rapporto di sicurezza che il titolare dell'autorizzazione è in possesso della qualifica necessaria per svolgere correttamente le sue attività.

Le esperienze finora condotte mostrano che un intervallo di cinque anni tra un controllo e l'altro è un periodo relativamente lungo. Nell'ambito delle sue ispezioni, l'ESTI ha constatato in diversi casi che spesso i titolari di autorizzazioni non si attengono alle regole, omettendo ad esempio di eseguire il controllo finale o di tenere un elenco dei lavori eseguiti. Per questo motivo, dal 1° maggio 2008 il titolare di un'autorizzazione di raccordo ottenuta da tale data viene sollecitato dall'ESTI entro sei mesi ad inoltrare un elenco dei lavori eseguiti. Questo sollecito è soggetto al pagamento di un emolumento: se l'elenco è tenuto correttamente e se gli esami finali sono indicati nei protocolli, la questione è considerata risolta e si applica il normale intervallo di cinque anni. In caso contrario, si procede ad un'ispezione a carico del titolare dell'autorizzazione. Il sollecito summenzionato si applica anche al titolare di un'autorizzazione che ha scelto come organo di controllo un servizio d'ispezione accreditato.

ritirata a partire dal 2018